



N° PAP-00379-2022

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/03/2022 al 08/04/2022

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO

COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 00004/2022 del 10/03/2022

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI – RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2019

Il giorno 10/03/2022 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

MASSIMO LOVISO
ROSA ISOLDI
FEDERICA MIGNOLI
VINCENZO GIULIANO
GIUSEPPE CURCIO
LUISA TRAFUOCI
GIUSEPPE CURCIO
GIOVANNI CORLETO
ANTONIO FILPO
BRUNO PANZA
FORTUNATO D'ARISTA

PIERDOMENICO DI BENEDETTO
RAFFAELE IPPOLITO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Partecipa FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale
Presiede GIOVANNI CORLETO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, GIOVANNI CORLETO - Presidente_del_Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata

A relazione del consigliere Giuseppe CURCIO che illustra la porposta in atti e la proposta di emendamento.

RICHIAMATA la propria delibera n. 00012/2019 del 28/03/2019, avente ad oggetto: approvazione modifiche al regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi comunali;

VISTO il “Regolamento Comunale di Compensazione e Rateizzazione dei Tributi Comunali”, composto da n. 15 articoli, approvato a mezzo delibera di Consiglio Comunale n. 12/2019 del 28/03/2019;

RICHIAMATI i commi da 796 a 802 della L 160/2019;

DATO ATTO che negli ultimi anni il protrarsi dell’epidemia da Covid 19 ha determinato una profonda crisi economica per famiglie e imprese;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento medesimo, al fine di sostenere le esigenze di cittadini e imprese e favorire il pagamento dei tributi locali;

CONSIDERATO che per l’Amministrazione Comunale è necessario dare l’opportunità a tutti di fronteggiare il pagamento dei debiti tributari anche attraverso forme di dilazione e rateizzazioen di pagamento;

RITENUTO di dover modificare e integrare, il precedente regolamento al fine di poterlo adeguare ai commi da 796 a 802, dell’art.1, della legge di Bilancio 2020, L 160/2019;

VISTA la proposta di modifiche e integrazioni, per come definite nell’allegato A , denominato “REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI – RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2019” al quale integralmente si rimanda;

EVIDENZIATO che le modifiche apportate non comportano nuovi oneri per l’Ente, ma solo diverse modalità di riconoscimento ed articolazione delle rateizzazioni al fine di agevolare i pagamenti dell’utenza, con quindi riflessi positivi per l’economia dell’Ente;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica e contabile, non comportando il presente atto alcun impegno di spesa, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Testo Unico delle leggi

sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata.

2. Di approvare le modifiche e le integrazioni al “Regolamento Comunale di Compensazione e Rateizzazione dei Tributi Comunali” già adottato con Delibera di Consiglio Comunale n, 12/2019 come disciplinato dal nuovo Regolamento, costituito da n. 15 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale così come emendato in sede di consiglio comunale
3. Di dare atto che le modifiche regolamentari testé approvate entreranno in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione, e che eventuali norme regolamentari preesistenti con esse contrastanti si intenderanno pertanto da tale data abrogate;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi comunali.

Emendamenti:

- il punto 1 dell'art.1, comma 3 è soppresso.
- L'art.4, comma 1, è sostituito dal seguente.

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

FASCIA		Numero Rate	Importo
Da	A		
€ 0	€ 100,00	2	€ 50,00
€ 100,01	€ 300,00	4	€ 50,00
€ 300,01	€ 600,00	8	€ 62,50
€ 600,01	€ 1.500,00	12	€ 83,33
€ 1.500,01	€ 3.000,00	24	€ 104,17
€ 3.000,01	€ 5.000,00	36	€ 111,11
€ 5.000,01	€ 11.000,00	48	€ 166,67
€ 11.000,01	€ 20.000,00	60	€ 250,00
€ 20.000,01	€ 50.000,00	72	€ 416,67
€ 50.000,01	Oltre	72	€ 694,44

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale, ingiunzione e avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

- All'art.4 è aggiunto il seguente comma 4:

Per importi superiori a € 20.000,00, il debitore potrà accedere alla rateizzazione solo a fronte della presentazione di una fideiussione, a garanzia del versamento delle somme dovute il cui ammontare deve essere pari all'importo dovuto.

Qualora la cauzione sia prestata a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria la medesima dovrà prevedere l'escussione "a prima richiesta" e nel termine di 15 giorni con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. nonché l'eccezione di cui al successivo art. 1957 c.c.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal debitore, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, alla escussione della cauzione.



COMUNE DI POLLA

(Provincia di Salerno)

Via Strada delle Monache c.a.p. 84035

Tel. 0975/376111 fax 0975/376235

mail: info@comune.polla.sa.it PEC:

protocollo.polla@asmepec.it

P. IVA 00463020651 Cod. Fisc. 83002060651



REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI –

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2019

COMUNE DI POLLA

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

DILAZIO

NI ART.

1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
2. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva:
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - *Soppresso*
 - valore ISEE familiare del richiedente superiore ad € 20.000,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della Rateizzazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.
4. Possono essere oggetto di rateazione gli atti, notificati dal Comune e/o dal concessionario affidatario per il recupero in via volontaria straordinaria o coattiva delle proprie entrate l'Imposta Comunale sugli Immobili ICI/IMU determinata a seguito l'emissione di avvisi di accertamento, Tassa o Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP-TOSAP), Imposta Comunale Sulla

Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, TARSU/TARI -TASI o qualsiasi altra denominazione che individui i tributi comunali;

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E

DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.

2. Si considerano cause soggettive ostative:

- condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
- qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporta una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il comune.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda.

4. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- Anziano con almeno 65 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;

ART.3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza e pagamento dell'intero debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

FASCIA		Numero Rate	Importo
Da	A		
€ 0	€ 100,00	2	€ 50,00
€ 100,01	€ 300,00	4	€ 50,00
€ 300,01	€ 600,00	8	€ 62,50
€ 600,01	€ 1.500,00	12	€ 83,33
€ 1.500,01	€ 3.000,00	24	€ 104,17
€ 3.000,01	€ 5.000,00	36	€ 111,11
€ 5.000,01	€ 11.000,00	48	€ 166,67
€ 11.000,01	€ 20.000,00	60	€ 250,00
€ 20.000,01	€ 50.000,00	72	€ 416,67
€ 50.000,01	Oltre	72	€ 694,44

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale, ingiunzione e avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

2. *Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.*
3. *L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.*
4. Per importi superiori a € 20.000,00, il debitore potrà accedere alla rateizzazione solo a fronte della presentazione di una fideiussione, a garanzia del versamento delle somme dovute il cui ammontare deve essere pari all'importo dovuto. Qualora la cauzione sia prestata a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria la medesima dovrà prevedere l'escussione "a prima richiesta" e nel termine di 15 giorni con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. nonché l'eccezione di cui al successivo art. 1957 c.c. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal debitore, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, alla escussione della cauzione.

ART. 5

INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente;
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 5 - bis

Il Comune si riserva la facoltà di un accordo con l'Agente di riscossione al fine di ridurre le competenze dovute, da contenere nella misura massima del 20%.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente con le seguenti modalità:
 - direttamente allo sportello dell'Ufficio Protocollo del comune;
 - tramite raccomandata AR;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune;
2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione e di eventuale successiva rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea
a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento.

6. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
7. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
8. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale/cartella esattoriale.
9. Per ogni rateizzazione concessa, nel caso si verifichi l'inadempienza previste da questo Regolamento, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.

Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione, salvo casi eccezionali valutati dal Responsabile del servizio a seguito di apposita istruttoria, qualora il soggetto dimostri con documenti oggettivi l'avvenuta impossibilità di procedere ai pagamenti alle scadenze previste: solo in tal caso potrà essere riammesso alla rateizzazione.

La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

10. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 (rispettivamente: adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
11. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 9, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
12. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione

13. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.
14. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

ART. 7

PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o *a mezzo posta elettronica certificata*.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

CAPO II
COMPENSAZIO
NE

ART. 9

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE
OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido, determinato ed esigibile.

ART. 10

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono tutti i tributi notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate: Imposta Comunale sugli Immobili ICI/IMU determinata a seguito l'emissione di avvisi di accertamento, Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, TARSU/TARI - TASI o qualsiasi altra denominazione che individui i tributi comunali;
5. Il Funzionario incaricato, istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

ART. 11

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5. Il Funzionario incaricato istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono tutti i tributi notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate Imposta Comunale sugli Immobili ICI/IMU determinata a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato, TARSU/TARI - TASI, o qualsiasi altra denominazione che individui i tributi comunali.

ART. 12

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI.

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Polla (SA) in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
- 4) Il Funzionario incaricato, che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

CAPO III

Art. 13

DISPOSIZIONI

FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Le norme del presente regolamento potranno essere applicate, se più favorevoli all'utenza, anche alle istanze di rateizzazione già definite in precedenza o in corso di definizione, su apposita istanza di parte, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente_del_Consiglio
GIOVANNI CORLETO

Segretario_Comunale
BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 11/04/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00012/2019 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00003/2022 del 07/03/2022.

Avente oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI – RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2019

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_TRIBUTI_E_CONTENZIOSO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

POLLA, 07/03/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI POLLA

Parere di regolarità contabile
per la Proposta di Delibera N° 00003/2022 del 07/03/2022.

Avente oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI – RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 190/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Descrizione: Occorre precisare che il correttivo n. 13 del d.lgs. 118/2011, apporta delle modifiche importanti in merito alle rateizzazioni (all'allegato 4/2 paragrafo 3.5). Pertanto, qualora il piano di rientro superi l'esercizio solare, il Responsabile del servizio che accorderà la rateizzazione, dovrà tempestivamente comunicare al Servizio Finanziario la variazione da apportare al bilancio pluriennale, in virtù dell'atto emesso e dello slittamento della scadenza.

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

POLLA, 07/03/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FRANCESCO CARDIELLO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente del Consiglio
GIOVANNI CORLETO

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 23/03/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/03/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale
FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00004/2022 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.